



Bruxelles, 12.12.2023  
C(2023) 8592 final

### **RETTIFICA**

**del regolamento delegato della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione  
(C(2023) 7112 final)**

## RETTIFICA

**del regolamento delegato della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione  
(C(2023) 7112 final)**

Nell'allegato VI, il punto 2 va letto come segue:

(1) «(2) è inserito il punto 1 *bis* seguente:

"1 *bis*. I dati sulle emissioni delle società di navigazione contengono le informazioni di cui alla tabella IX-I *bis* e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

**Tabella IX-I *bis*: dati sulle emissioni delle società di navigazione**

1	Codice identificativo della società di navigazione		
2	Società di navigazione: numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato		
3	Anno di riferimento		
<b><i>Emissioni di gas a effetto serra</i></b>			
<b><i>Emissioni di gas a effetto serra soggette a obblighi di restituzione prima dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies, della direttiva 2003/87/CE<sup>(1)</sup></i></b>			
		<b>in tonnellate</b>	<b>in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq</b>
4	Emissioni di CO <sub>2</sub> soggette a obblighi di restituzione prima dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies, della direttiva 2003/87/CE  (corrisponde alla quantità di emissioni di CO <sub>2</sub> di cui alla parte C, punto 5, della relazione a livello di società <sup>(2)</sup> )		
5	Emissioni di CH <sub>4</sub> soggette a obblighi di restituzione prima dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies,		

	della direttiva 2003/87/CE <sup>(3)</sup>  (corrisponde alla quantità di emissioni di CH <sub>4</sub> di cui alla parte C, punto 5, della relazione a livello di società)		
6	Emissioni di N <sub>2</sub> O soggette a obblighi di restituzione prima dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies, della direttiva 2003/87/CE <sup>(4)</sup>  (corrisponde alla quantità di emissioni di N <sub>2</sub> O di cui alla parte C, punto 5, della relazione a livello di società)		
7	<b>Emissioni totali di gas a effetto serra</b> soggette a obblighi di restituzione prima dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies, della direttiva 2003/87/CE  (corrisponde alla quantità di emissioni di gas a effetto serra di cui alla parte C, punto 5, della relazione a livello di società)	—	Σ (C4 + C5 + C6)
<b><i>Emissioni di gas a effetto serra soggette a obblighi di restituzione tenuto conto delle deroghe all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all'articolo 12, paragrafi da 3 -sexies a 3 -ter<sup>(5)</sup></i></b>			
		<b>in tonnellate</b>	<b>in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq</b>
8	Emissioni di CO <sub>2</sub> soggette a obblighi di restituzione  (corrisponde alla quantità di emissioni di CO <sub>2</sub> di cui alla parte C, punto 6, della relazione a livello di società)		
9	Emissioni di CH <sub>4</sub> soggette a obblighi di restituzione <sup>(6)</sup>  (corrisponde alla quantità di emissioni di CH <sub>4</sub> di cui alla parte C, punto 6, della relazione a livello di		

	società)		
10	Emissioni di N <sub>2</sub> O soggette a obblighi di restituzione <sup>(7)</sup>  (corrisponde alla quantità di emissioni di N <sub>2</sub> O di cui alla parte C, punto 6, della relazione a livello di società)		
11	<b>Emissioni di gas a effetto serra totali</b> soggette a obblighi di restituzione  (corrisponde alla quantità di emissioni di gas a effetto serra di cui alla parte C, punto 6, della relazione a livello di società)	—	Σ (C8 + C9 + C10)

- (1) La presente sezione (righe 4, 5 e 6) si applica solo alle società di navigazione che desiderano beneficiare della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -*sexies*, della direttiva 2003/87/CE. Per le emissioni rilasciate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, i dati sulle emissioni da fornire nelle righe 4, 5 e 6 sono i dati sulle emissioni prima dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -*sexies*, della direttiva 2003/87/CE e prima dell'applicazione dell'articolo 3 *octies ter* della medesima direttiva.
- (2) La "relazione a livello di società" è la comunicazione di cui all'articolo 11 *bis* del regolamento (UE) 2015/757. Il modello della relazione a livello di società è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (GU L, 2023/2449, 7.11.2023). Nel modello sono definite le varie sezioni di cui alla tabella IX-I *bis* del presente allegato.
- (3) A partire dall'anno di riferimento 2026.
- (4) A partire dall'anno di riferimento 2026.
- (5) Per le emissioni rilasciate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, i dati sulle emissioni da fornire nelle righe da 8 a 11 sono i dati sulle emissioni dopo l'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -*sexies*, della direttiva 2003/87/CE e prima dell'applicazione dell'articolo 3 *octies ter* della medesima direttiva. Le percentuali di cui all'articolo 3 *octies ter* della direttiva 2003/87/CE sono calcolate automaticamente.
- (6) A partire dall'anno di riferimento 2026.
- (7) A partire dall'anno di riferimento 2026.">».